



IMMAGINA VIVI ADESSO

Il presente Set Informativo del Modulo CUCCIOLO- edizione 24.07.2021 si compone di:

- DIP Modulo CUCCIOLO
- DIP Aggiuntivo Modulo CUCCIOLO
- Condizioni di assicurazione Modulo CUCCIOLO

Immagina Adesso CUCCIOLO con...

- **In amicizia**, per risolvere con una protezione economica un imprevisto legato alla **responsabilità civile per gli animali in famiglia**
- **In agilità** per mantenere il tuo amico a quattro zampe, cane o gatto, sempre in forma coprendo le sue **spese veterinarie**
- **In accordo**, per essere affiancato da una **tutela legale** in caso di imprevisto che coinvolge il tuo animale domestico



Ti ricordiamo che puoi modificare nel tempo le tue scelte secondo le tue nuove esigenze.

Scopri Immagina Adesso CUCCIOLO nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura di spese veterinarie per cane e gatto, rischi di responsabilità civile animali in famiglia e assistenza legale



DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Immagina Adesso - Modulo CUCCILO"

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative a questa assicurazione sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione copre le spese veterinarie, i rischi per la responsabilità civile animali in famiglia e la tutela legale.



Che cosa è assicurato?

Sono previste le Garanzie di seguito indicate per Sezione.

IN AMICIZIA

Responsabilità civile animali in famiglia:

- ✓ Responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi, in conseguenza di un evento accidentale in relazione alla proprietà, possesso e uso di animali che abbiano come conseguenza:
 - morte e lesioni corporali di persone;
 - morte e lesioni fisiche ad altri animali;
 - danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose.
- ✓ La garanzia è estesa anche a:
 - responsabilità civile del custode temporaneo;
 - partecipazione dell'animale a manifestazioni;
 - danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di sinistro causato dall'animale;
 - percorso formativo di rieducazione di cani.

IN AGILITÀ

SPESE VETERINARIE:

- ✓ Rimborso delle spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio malattia;
- ✓ Rimborso spese pre e post intervento chirurgico;
- ✓ Rimborso spese veterinarie in viaggio;
- ✓ Spese funerarie.

IN ACCORDO

Tutela legale: la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata, in relazione alla proprietà, custodia e possesso di animali.

È previsto anche un servizio di Consulenza legale telefonica per:

- ✓ affrontare in modo corretto una controversia legale in copertura,
- ✓ impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



Che cosa non è assicurato?

IN AMICIZIA:

Sono esclusi i danni:

- ✗ alle cose che l'Assicurato e i suoi familiari abbiano in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- ✗ derivanti dall'esercizio di attività vietate ai sensi della legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore al momento del sinistro;
- ✗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo;
- ✗ derivanti da proprietà, guida o uso di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili;
- ✗ riconducibili alla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore al momento del sinistro;
- ✗ derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria o da impiego dell'animale con modalità proibite dalla legge;
- ✗ ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi familiari;
- ✗ conseguenti ad uso professionale o comunque retribuito dell'animale;
- ✗ causati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali e maneggi;
- ✗ subiti dalle persone che montano o conducono gli animali;
- ✗ causati da atti dolosi dell'Assicurato, da incendio esplosione o scoppio provocato dall'animale;
- ✗ ai veicoli trainati ed ai mezzi utilizzati per il loro trasporto;
- ✗ ad animali sottoposti a monta, i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

IN AGILITÀ

Non sono rimborsabili spese in caso di:

- ✗ dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale;
- ✗ trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
- ✗ partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili;
- ✗ uso dell'animale in violazione della legislazione vigente;
- ✗ malattie o infortuni insorti prima della decorrenza della Polizza;
- ✗ terapie di carattere dietetico, inclusi alimenti medicati, i ricostituenti, i sali minerali anche se prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- ✗ per gravidanza, parto spontaneo o cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- ✗ per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- ✗ per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- ✗ per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- ✗ per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella;
- ✗ per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane;
- ✗ per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- ✗ malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- ✗ Leishmania;
- ✗ malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ✗ ernie in genere;
- ✗ prestazioni con finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- ✗ asportazione di spighe di graminacee;
- ✗ guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.

IN ACCORDO:

La Garanzia è esclusa per:

- ✗ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ✗ fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
- ✗ controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore;
- ✗ materia fiscale/tributaria;
- ✗ materia amministrativa;
- ✗ diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- ✗ controversie il cui valore in lite è inferiore a 250,00 euro;
- ✗ controversie con le Imprese di assicurazione;
- ✗ controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, custodia o possesso di animali non rientranti tra gli animali domestici.

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di indennizzo, franchigie e scoperti che vengono riepilogati in Polizza.

- Per franchigia si intende la parte del danno - espressa quale importo in cifra fissa - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.
- Per scoperto si intende la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Sono, inoltre, presenti termini di aspettativa ossia periodi temporali successivi alla data di attivazione delle Garanzie, durante i quali le stesse in tutto o in parte, non operano. Tali termini sono contraddistinti nelle Condizioni di assicurazione dal carattere grassetto.

Specifici limiti di indennizzo sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

Per la Responsabilità civile animali in famiglia l'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo.

Per la Tutela legale l'assicurazione vale per sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale; nei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale; in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione della Polizza che contiene queste Garanzie o della loro attivazione su una Polizza in essere, devono essere rese dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Inoltre, durante il periodo di validità delle Garanzie, deve essere data comunicazione scritta a Generali Italia di ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (articoli 1897 e 1898 del Codice Civile).



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza che contiene queste Garanzie oppure alla Direzione di Generali Italia al rilascio della Polizza o, per l'integrazione dovuta per le Garanzie attivate nel corso dell'annualità assicurativa, quando è sottoscritta tale attivazione; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Il premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato tramite: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, ove disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente - c.d. Home Insurance) oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (premio annuo 750,00 euro).

E' possibile pattuire frazionamenti di premio alle seguenti condizioni: mensile, con addebito diretto SDD senza alcuna maggiorazione; trimestrale, con aumento del 3,5%; semestrale, con aumento del 2,5%.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie hanno la durata per ciascuna indicata in Polizza e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Se è stata sottoscritta una copertura di durata superiore a cinque anni con applicazione della riduzione del premio prevista per tutte le coperture di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dalle Garanzie trascorso almeno un quinquennio e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è esercitato.

In generale, le Garanzie operano per i sinistri verificatisi in corso di efficacia delle stesse, fino alla scadenza.

Per alcune Garanzie è previsto il decorso di un periodo temporale, successivo alla loro data di effetto, durante il quale, in tutto o in parte, queste non operano.



Come posso disdire la polizza?

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto all'Agenzia cui è assegnata la Polizza che contiene queste Garanzie o a Generali Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.

Per impedire la tacita proroga delle Garanzie, ove prevista, il Contraente o Generali Italia devono inviare la comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno **30 giorni** rispetto alla scadenza indicata in Polizza o alla scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata. La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.

Nel caso di sottoscrizione di una copertura di durata superiore a cinque anni a fronte della riduzione del premio comunque prevista per tutte le garanzie di durata poliennale, il Contraente può esercitare il diritto di recesso dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno **30 giorni**.

Il Contraente o Generali Italia hanno, inoltre, facoltà di recedere per sinistro, con effetto per tutte le Garanzie attivate nel presente Modulo, anche dopo ogni denuncia di sinistro relativo a una o più delle stesse e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, inviando la relativa comunicazione entro tale termine.

Assicurazione

per la copertura delle spese veterinarie per cane e gatto, rischi di responsabilità civile animali in famiglia e assistenza legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: Immagina Adesso - Modulo CUCCIOLO

Edizione: 24.07.2021

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com. Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 11.717.211.000 di cui € 1.618.628.000 relativi al capitale sociale e € 9.322.025.000 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 4,11% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo CUCCIOLO è una soluzione assicurativa dedicata agli animali in famiglia:

In amicizia: Responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla proprietà, possesso e uso di animali che abbiano come conseguenza: morte e lesioni corporali di persone, morte e lesioni fisiche ad altri animali, danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose;

In agilità: spese veterinarie per cane e gatto;

In accordo: difesa legale dell'Assicurato nell'ambito delle vita privata in relazione alla proprietà, custodia e possesso di animali domestici;

Le Garanzie sono operanti, nei limiti dei massimali per ciascuna indicati in Polizza o nelle Condizioni di assicurazione, se sono riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo premio.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Se è attivata l'opzione CUCCIOLO IN TOUCH del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA è prevista una riduzione del premio della Garanzia Responsabilità civile animali in famiglia. In questo caso la copertura assicurativa è funzionalmente collegata:

- al Kit CUCCIOLO IN TOUCH di cui al contratto di comodato o di vendita;
- ai servizi connessi al Kit.

Il Kit e i servizi hanno natura accessoria e costituiscono parte integrante di un'unica offerta complessa di natura assicurativa.

L'attivazione dell'opzione CUCCIOLO IN TOUCH con l'installazione del Kit IN TOUCH contribuisce alla prevenzione dei rischi di cui alla copertura assicurativa e, pertanto, è applicato uno sconto fino al 10% sul premio della Garanzia Responsabilità civile animali in famiglia ai sensi dell'art. 59-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018.

I costi di ciascun componente dell'opzione CUCCIOLO IN TOUCH sono:

- premio annuo: 33,00 euro per il primo animale e 1,00 euro per ciascun animale successivo.
- comodato del kit IN TOUCH: è fornito in comodato gratuito.

- vendita kit IN TOUCH: costo fisso in caso di acquisto di 49,00 euro.
- canone annuo servizi: 72,00 euro in caso di kit in comodato e 59,88 euro in caso di acquisto del kit.
- costo complessivo:
 - in caso di Kit in comodato è di 105,00 euro annui per il primo animale e di 73,00 euro annui per ciascun animale successivo;
 - in caso di Kit in vendita è di 92,88 euro annui più il costo fisso di 49,00 euro per l'acquisto del Kit per il primo animale e di 60,88 euro annui più il costo fisso di 49,00 euro per l'acquisto del Kit per ciascun animale successivo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non vi sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE IN AMICIZIA - RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI IN FAMIGLIA

Sono previsti gli specifici limiti di seguito indicati per Garanzia.

- **Responsabilità Civile animali in famiglia:** per ciascun sinistro da “danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose” si applica una franchigia assoluta di 100,00 euro.
Per i cani a rischio elevato di aggressività o appartenenti a determinate razze, elencate nelle Condizioni di assicurazione, per ciascun sinistro si applica:
 - una franchigia assoluta di 200,00 euro in caso di “danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose”,
 - uno scoperto del 10% in caso di “morte o lesioni fisiche” di persone o animali; lo scoperto sarà applicato con un limite minimo di 200,00 euro e un limite massimo di 2.000,00 euro,
 - l'importo massimo di indennizzo, per ciascun sinistro e periodo assicurativo, è fino a 1.000.000,00 euro, anche se in Polizza è indicato un massimale superiore.
- **Responsabilità civile del custode temporaneo:** in caso di lesioni fisiche al custode temporaneo da cui derivi un'invalidità permanente il risarcimento è prestato con un limite di 50.000,00 euro per periodo assicurativo e con franchigia di 1.500,00 euro per sinistro. Non rientrano in copertura le lesioni subite dal custode temporaneo di cavalli e le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
- **Partecipazione dell'animale a manifestazioni:** la Garanzia è prestata fino al raggiungimento di 5.000,00 euro per periodo assicurativo, con l'applicazione di una franchigia di 300,00 euro per sinistro.
- **Danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di sinistro causato dall'animale:** la Garanzia è prestata fino al raggiungimento di 100.000,00 euro per periodo assicurativo con l'applicazione di una franchigia di 300,00 euro per sinistro.
- **Percorso formativo di rieducazione di cani:** la Garanzia è prestata fino al raggiungimento di 100,00 euro per sinistro.

SEZIONE IN AGILITÀ - SPESE VETERINARIE

Sono previsti gli specifici limiti di seguito indicati per Garanzia.

- **Rimborso delle spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia:** prevede il rimborso delle spese sostenute con l'applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro. Inoltre prevede il rimborso delle spese sostenute per rette di degenza, assistenza veterinaria e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale solo se effettuate nei 30 giorni successivi all'intervento e riferite alla causa dell'intervento chirurgico.
- **Rimborso spese pre e post intervento chirurgico:** prevede il rimborso delle spese sostenute nei 30 giorni precedenti il ricovero o day hospital per intervento chirurgico o intervento chirurgico ambulatoriale e nei 30 giorni successivi. Il rimborso è effettuato con l'applicazione di una franchigia di 75,00 euro per sinistro.
- **Rimborso spese veterinarie in viaggio** è prestata fino al raggiungimento di 300,00 euro per periodo assicurativo con l'applicazione di una franchigia di 75,00 euro per sinistro.
- **Spese conseguenti al decesso dell'animale:** è prestata fino al raggiungimento di 100,00 euro per periodo assicurativo.

SEZIONE IN ACCORDO – TUTELA LEGALE

Sono previsti gli specifici limiti di seguito indicati per Garanzia.

- **Difesa legale dell'Assicurato – proprietà, custodia e possesso di animali domestici**
 - La Garanzia, relativamente alle richieste di risarcimento di danni extracontrattuali a seguito di un presunto fatto illecito dell'Assicurato, opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile, per spese di resistenza e soccombenza. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o per mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale;

- Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e servizi correlati alla proprietà, custodia o possesso di animali domestici, la Garanzia opera purché il valore in lite sia superiore a 250,00 euro;
- In caso di opposizione davanti l'autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la Garanzia vale purché il valore della sanzione, al netto di oneri accessori, sia pari o superiore a 250,00 euro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro: La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, con la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni.
	Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.
	Gestione da parte di altre imprese: per la sezione In accordo – Tutela legale si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta sezione delle condizioni di assicurazione.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio (che si prescrive in un anno dalle singole scadenze), si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per la Garanzia Responsabilità civile animali in famiglia, Generali Italia assume, a nome dello stesso, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale, comprese le procedure di mediazione delle controversie civili previste dalla normativa vigente. L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Generali Italia, il Contraente ha diritto, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Per alcune Garanzie è previsto il decorso di un periodo di tempo, successivo alla data di effetto delle stesse, durante il quale, in tutto o in parte, queste non operano. SEZIONE IN AGILITÀ - SPESE VETERINARIE La Garanzia Spese Veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia ha effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di attivazione indicata in Polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in Polizza.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il target di clientela è rappresentato dalle famiglie con animali.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per le Garanzie della Sezione In agilità - Spese veterinarie, in caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generalitalia@pec.generaligroup.com Per la sezione In accordo - Tutela Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Fax (045) 8351025 – posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Struttura del Modulo

Il Modulo Cucciolo, è parte integrante del contratto di assicurazione Immagina Adesso e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia
- In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti
- In accordo: Tutela legale

CONDIZIONI SPECIFICHE

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE “IN AMICIZIA”

Art. 1 Definizioni

Nelle presenti Condizioni Specifiche, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Animale	Gli animali di proprietà o in uso all'Assicurato esclusi quelli utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite e/o il cui possesso sia proibito a norma di legge.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo viene detratto dall'ammontare dell'indennizzo/risarcimento.
Nucleo familiare	Le persone che risultano dal certificato di stato di famiglia dell'Assicurato. I figli minorenni sono sempre inclusi nel nucleo familiare, anche se non risultano dal certificato di stato di famiglia.
Scoperto	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento.

CHI ASSICURIAMO

Art. 2 Assicurati

I soggetti assicurati sono il Contraente/Assicurato indicato in Polizza e il suo nucleo familiare ossia:

- le persone che risultino dal certificato di stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro,
- le persone elencate in polizza alla voce Responsabilità civile delle persone conviventi,
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

PER QUALI DANNI ASSICURIAMO

GARANZIE BASE

Art. 3 Responsabilità Civile animali in famiglia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne gli assicurati, fino al massimale indicato in Polizza, di quanto questi sono tenuti a risarcire (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per:

- morte o lesioni personali,
- morte o lesioni fisiche ad altri animali,



- danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose.

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, possesso e uso di animali.

Ci sono limiti di copertura

Per ciascun sinistro da “danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose” si applica una franchigia assoluta di 100 euro.

Ai fini della validità della Garanzia, per le sole tipologie di animali di seguito elencate, è necessaria l'identificazione in Polizza:

a) cani a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari,

b) cani appartenenti ad una delle seguenti razze, o ad incroci con esse ottenute:

American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tornjak, Tosa inu.

Per gli animali indicati ai punti a) e b):

- la garanzia non è operante in assenza dell'indicazione dei dati identificativi dell'animale in Polizza;
- per ciascun sinistro si applica:
 - una franchigia assoluta di 200 euro in caso di “danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose”,
 - uno scoperto del 10% in caso di “morte o lesioni fisiche” di persone o animali; lo scoperto sarà applicato con un limite minimo di 200 euro e un limite massimo di 2.000 euro,
- Il massimo esborso di Generali Italia, per ciascun sinistro e periodo assicurativo, è comunque limitato all'importo massimo di 1.000.000 euro, anche se in Polizza è indicato un massimale superiore.

La Garanzia è efficace esclusivamente a condizione che il proprietario, o colui che abbia in custodia l'animale, sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore alla data di decorrenza della Polizza. Pertanto, in assenza di questo requisito, l'assicurazione non è operante.

Art. 4 Responsabilità civile del custode temporaneo

Che cosa è assicurato

La Garanzia è estesa anche alle persone non facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della sorveglianza o della custodia degli animali. La Garanzia è valida per:

- la responsabilità civile derivante a tali persone per danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose e per morte o lesioni fisiche a persone o animali, involontariamente cagionati a terzi, esclusi gli assicurati stessi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della sorveglianza o custodia svolta per conto dell'Assicurato.
- lesioni fisiche al custode temporaneo, da cui derivi un'invalidità permanente.

Che cosa non è assicurato

Non rientrano in copertura:

- le lesioni subite dal custode temporaneo di cavalli,
- le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di lesioni fisiche al custode temporaneo, da cui derivi un'invalidità permanente il risarcimento è prestato con un limite di 50.000,00 euro per periodo assicurativo e con una franchigia di 1.500,00 euro per sinistro.

Art. 5 Partecipazione dell'animale a manifestazioni

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne per i danni causati dall'animale durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di 5.000,00 euro per periodo assicurativo, con l'applicazione di una franchigia di 300,00 euro per sinistro.



Art. 6 Danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di sinistro causato dall'animale

Che cosa è assicurato

Generali Italia risarcisce i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a sinistro indennizzabile a termini delle garanzie attivate.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di **100.000,00 euro** per periodo assicurativo con l'applicazione di una franchigia di **300,00 euro** per sinistro.

Art. 7 Percorso formativo di rieducazione di cani

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per frequentare un percorso formativo di rieducazione comportamentale dell'animale che si sia reso necessario a seguito dell'iscrizione dell'animale all'interno del registro dei cani a rischio elevato di aggressività presso i servizi veterinari.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di **100,00 euro per sinistro** ed opera a condizione che l'evento che ha causato l'iscrizione dell'animale all'interno del registro dei cani a rischio elevato di aggressività sia avvenuto durante il periodo di validità del contratto.

COSA NON E' ASSICURATO (ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE)

Art. 8 Persone non considerate terzi

Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e tutti i componenti il suo nucleo familiare.

Art. 9 Esclusioni

La garanzia non comprende i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato e i suoi familiari abbiano in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo,
- b) derivanti dall'esercizio di attività vietate ai sensi della legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore al momento del sinistro,
- c) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo,
- d) derivanti da proprietà, guida o uso di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili,
- e) direttamente riconducibili alla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore al momento del sinistro,
- f) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria o da impiego dell'animale con modalità proibite dalla legge,
- g) ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi familiari,
- h) conseguenti ad uso professionale o comunque retribuito dell'animale, comprese le attività di allevamento, maneggio e noleggio,
- i) causati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali e maneggi,
- j) subiti dalle persone che montano o conducono gli animali salvo quanto previsto per il custode temporaneo,
- k) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debbano rispondere a norma di legge,
- l) da incendio esplosione o scoppio provocato dall'animale,
- m) ai veicoli trainati ed ai mezzi utilizzati per il loro trasporto,
- n) ad animali sottoposti a monta, i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO

Art. 10 Durata delle garanzie attivate

Le Garanzie attivate hanno la durata specificata in Polizza per ciascuna di esse.



Art. 11 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente. In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel Modulo Generale. **Le Garanzie attivate non possono essere oggetto di disdetta singolarmente.**

Art. 12 Estensione territoriale

La garanzia vale per i danni che avvengano in tutto il mondo.

Relativamente a Stati Uniti d'America e Canada, è operante la franchigia di 1.000,00 euro per ogni sinistro e sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).

Art. 13 Massimale in Polizza

Il massimale indicato in Polizza deve intendersi condiviso tra tutti gli animali dell'Assicurato e rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per sinistro, nel rispetto dei sottolimiti di risarcimento esposti nelle singole garanzie.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Per le Garanzie del Modulo valgono i limiti di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/scoperto	Limite di indennizzo
Responsabilità Civile animali in famiglia	100,00 euro per sinistro per "danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose"	Massimale indicato in Polizza
Responsabilità Civile animali in famiglia per danni a terzi causati da cani ad elevata aggressività o appartenenti alla lista di cui all'art. 3 delle presenti norme	200,00 euro per danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose Scoperto 10% minimo € 200,00, massimo € 2.000,00 per morte e lesioni a persone o animali	Massimale indicato in Polizza fino a 1.000.000,00 euro per sinistro e periodo assicurativo.
Responsabilità civile del custode temporaneo	1.500,00 euro per sinistro in caso di lesioni fisiche al custode temporaneo	50.000,00 euro in caso di lesioni fisiche al custode temporaneo
Partecipazione dell'animale a manifestazioni	300,00 euro	5.000,00 euro per annualità assicurativa
Danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di sinistro causato dall'animale	300,00 euro	100.000,00 euro per annualità assicurativa
Percorso formativo di rieducazione di cani		100,00 euro per sinistro

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**Art. 14 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviare denuncia scritta a Generali Italia **o all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni** dalla data in cui esso è avvenuto (**entro 6 giorni** se avvenuto all'estero) o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'agenzia alla quale il contratto è assegnato,
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso,
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.



In ogni caso l'Assicurato deve:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario,
- in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice civile,
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 15 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, con il limite del 25% del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce le spese dell'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 16 Recesso in caso di sinistro

Il Contraente o Generali Italia possono recedere, con effetto per tutte le Garanzie attivate con il presente Modulo, in conseguenza della denuncia di ogni sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il Modulo stesso, effettuata a termini di Polizza nell'ambito dell'intera durata della Garanzia. Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione;
- se è esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Il recesso può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale; pertanto la cessazione di tutte le specifiche Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito del recesso per sinistro, comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie a esse connesse attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.



Struttura del Modulo

Il Modulo Cucciolo, è parte integrante del contratto di assicurazione Immagina Adesso e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia
- In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti
- In accordo: Tutela legale

CONDIZIONI SPECIFICHE

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE "IN AGILITA'"

Art. 1 Definizioni

Nelle presenti Condizioni Specifiche, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Animale	Gli animali di proprietà dell'Assicurato esclusi quelli utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite e/o il cui possesso sia proibito a norma di legge.
Incidente stradale	Evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento chirurgico	Interventi curativi o diagnostici eseguiti mediante l'uso di strumenti operatori o mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.
Intervento chirurgico ambulatoriale	Intervento chirurgico eseguito senza ricovero, Day Hospital o Day Surgery.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ricovero	La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Viaggio	Lo spostamento a scopo turistico dell'Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza e che comporti il soggiorno documentabile in una struttura ricettiva.

COSA ASSICURIAMO

Art. 2 Animali assicurati

L'assicurazione opera per il cane e/o il gatto indicati in Polizza.

PER QUALI DANNI ASSICURIAMO

GARANZIE BASE



Art. 3 Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese veterinarie per intervento chirurgico conseguenti ad infortunio o malattia occorsi al cane e/o gatto durante il periodo di validità dell'assicurazione, entro il massimale indicato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

L'intervento chirurgico e ogni altro trattamento terapeutico deve essere eseguito o prescritto da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 3.1 Rimborso spese per intervento chirurgico

Che cosa è assicurato

Sono rimborsate, entro il massimale indicato in Polizza, le spese veterinarie sostenute per:

- onorari del veterinario e degli assistenti partecipanti all'intervento, diritti di sala operatoria, materiale di intervento, comprese le protesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza, assistenza veterinaria e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale, solo se sostenute nei 30 giorni successivi all'intervento e riferite alla causa dell'intervento chirurgico.

Ci sono limiti di copertura

Il rimborso delle spese sopra elencate è effettuato fino al massimo indicato in Polizza per periodo di assicurazione e con l'applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro.

Art. 3.2 Rimborso spese pre e post intervento chirurgico

Che cosa è assicurato

Sono inoltre rimborsate, entro il massimale indicato in Polizza, le spese relative a:

- visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici sostenuti nei 30 giorni precedenti il ricovero o day hospital per intervento chirurgico o intervento chirurgico ambulatoriale e nei 30 giorni successivi, solo se relative alla causa che ha generato l'intervento chirurgico.

Ci sono limiti di copertura

Il rimborso è effettuato fino al massimo indicato in Polizza per periodo di assicurazione e con l'applicazione di una franchigia di 75,00 euro per sinistro

Art. 4 Rimborso spese veterinarie in viaggio

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese medico-veterinarie sostenute a causa di malattia improvvisa o infortunio verificatisi in viaggio. Sono rimborsate le spese per visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi d'urgenza necessari e non procrastinabili effettuati da un medico veterinario sul posto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di 300,00 euro per periodo assicurativo con l'applicazione di una franchigia di 75,00 euro per sinistro.

Art. 5 Spese conseguenti al decesso dell'animale

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese relative agli adempimenti di legge, sostenute a seguito del decesso dell'animale, conseguente a incidente stradale o a intervento chirurgico indennizzabile, verificatosi durante il periodo di validità della garanzia.



Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino al raggiungimento di 100,00 euro per anno.

COSA NON E' ASSICURATO (ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE)

Art. 6 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese conseguenti a:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione,
- b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti,
- c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge,
- d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili. E' fatta salva la partecipazione a mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini riconosciuti ufficialmente dall'E.N.C.I. o dall'A.N.F.I.,
- e) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati,
- f) malattie o infortuni insorti prima dell'attivazione della garanzia,
- g) terapie di carattere dietetico, inclusi alimenti medicati, i ricostituenti, i sali minerali anche se prescritti a seguito di intervento chirurgico,
- h) per gravidanza, parto spontaneo o cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore,
- i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale,
- j) per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive,
- k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato,
- l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici,
- m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici,
- n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali,
- o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi,
- p) per Leishmania,
- q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi,
- r) ernie in genere,
- s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio della coda, taglio delle orecchie, etc.) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio,
- t) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni,
- u) asportazione di spighe di graminacee.

CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO (CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE)

Art. 7 Durata delle garanzie attivate

Le Garanzie attivate hanno la durata specificata in Polizza per ciascuna di esse.

Art. 8 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate



Se non è diversamente indicato in Polizza, alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente. In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel Modulo Generale. **Le Garanzie attivate non possono essere oggetto di disdetta singolarmente.**

Art. 9 Decorrenza della garanzia – Periodo di carenza

La garanzia Spese Veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia prevede un periodo di inoperatività della copertura di trenta giorni.

La garanzia decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di attivazione indicata in Polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Qualora la Garanzia ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa da Generali Italia e riguardante gli stessi animali assicurati e medesime garanzie i termini di decorrenza di cui sopra operano soltanto in relazione alle nuove garanzie e/o alle maggiori somme previste dalla presente copertura assicurativa.

Art. 10 Validità delle garanzie

Le garanzie operano esclusivamente per il cane e/o gatto identificato in Polizza con le seguenti caratteristiche:

- di proprietà dell'Assicurato e che vive stabilmente presso il suo domicilio,
- dotato di libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali,
- munito di microchip o tatuaggio,
- che non sia utilizzato nell'ambito di attività professionali, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili,
- il cui possesso non sia proibito a norma di legge.

La garanzia Spese Veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia è operante per gli animali identificati in Polizza che abbiano compiuto il sesto mese di età e sino al raggiungimento del decimo anno.

Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di validità della garanzia, la stessa mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale, al raggiungimento di tale data la copertura cessa.

Art. 11 Diritto di visita dell'animale

Per tutta la durata delle garanzie, Generali Italia ha il diritto di sottoporre l'animale per il quale è prestata la copertura assicurativa agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti, e l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli e di fornire a Generali Italia ogni eventuale informazione richiesta.

L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Art. 12 Cura dell'animale

L'animale per il quale è prestata l'assicurazione deve essere tenuto con cura e diligenza, così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.

Art. 13 Validità territoriale

Le garanzie sono valide nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.



TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Per le Garanzie del Modulo valgono i limiti di seguito riportati.

Garanzia	Franchigia/scoperto	Limite di indennizzo
Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia		Somma assicurata indicata in Polizza
• Rimborso spese per intervento chirurgico	scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro	
• Rimborso spese pre e post intervento chirurgico	75,00 euro per sinistro	
Rimborso spese veterinarie in viaggio	75,00 euro per sinistro	300,00 euro per annualità assicurativa
Spese conseguenti al decesso dell'animale		100,00 euro per annualità assicurativa

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**Art. 14 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- dare avviso scritto a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza indicandone causa, giorno, ora e luogo entro tre giorni dal sinistro;**
- far intervenire con immediatezza un veterinario, perché si prestino all'animale per il quale è prestata l'assicurazione le cure o i trattamenti del caso.**

Il veterinario intervenuto stenderà sull'apposito formulario fornito da Generali Italia o, in mancanza di questo, su carta intestata del professionista medesimo, un rapporto circostanziato attestante le cause e le modalità del sinistro, che l'Assicurato presenterà a Generali Italia, unitamente ad ogni altra documentazione disponibile.

In caso di morte del cane per il quale è prestata l'assicurazione, l'Assicurato deve inoltre tenere a disposizione di Generali Italia o dei consulenti dalla stessa nominati le spoglie del cane.

Sono fatte salve le documentate e contrarie disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo comporta la perdita del diritto al risarcimento.

Art. 15 Liquidazione del danno – Controversie

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, oppure quando una di queste lo richieda - per mezzo di due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato; in caso di disaccordo tra i periti, questi possono eleggerne un terzo - **che dovrà in ogni caso risultare laureato in medicina veterinaria ed essere autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti** - e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I periti risiedono, ai fini del presente articolo, a scelta dell'Assicurato, nel comune sede di Servizio Veterinario ASL più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la Polizza. **I periti decidono in via definitiva senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia e del Contraente in parti uguali.**

Art. 16 Pagamento dell'indennità - Diritto di surrogazione

Il pagamento di quanto dovuto, a termini del presente contratto, è effettuato su presentazione degli originali delle



certificazioni veterinarie e/o delle distinte e ricevute con valore fiscale debitamente quietanzati.

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni Specifiche, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Dalla documentazione di cui sopra deve risultare l'identità dell'animale per il quale è prestata l'assicurazione ed anche, se a giustificazione di trattamenti terapeutici o di accertamenti diagnostici, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo. A richiesta di Generali Italia, in caso di sinistro che si riferisca alla morte del cane, deve inoltre essere presentata copia della denuncia di morte notificata all'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), o all'autorità competente presso i quali sono rispettivamente tenuti i libri genealogici e l'anagrafe canina.

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione a norma dell'articolo 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro sofferto dall'animale assicurato e liquidato ai termini della presente Polizza fino al raggiungimento della somma pagata all'Assicurato.

Art. 17 Recesso in caso di sinistro

Il Contraente o Generali Italia possono recedere, con effetto per tutte le Garanzie attivate con il presente Modulo, in conseguenza della denuncia di ogni sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il Modulo stesso effettuata a termini di Polizza nell'ambito dell'intera durata della Garanzia. Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione;
- se è esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Il recesso può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale; pertanto la cessazione di tutte le specifiche Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito del recesso per sinistro comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie a esse connesse attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.



Struttura del Modulo

Il Modulo Cucciolo, è parte integrante del contratto di assicurazione Immagina Adesso e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia
- In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti
- In accordo: Tutela legale

CONDIZIONI SPECIFICHE

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE "IN ACCORDO - TUTELA LEGALE"

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – Numero verde 800/475633 – fax 045/8351023 in seguito per brevità denominata DAS. A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.

Art. 1 Definizioni

Nelle presenti Condizioni Specifiche, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Animale	Gli animali di proprietà dell'Assicurato esclusi quelli utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite e/o il cui possesso sia proibito a norma di legge.
Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza / Fase stragiudiziale	È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione	Danno extracontrattuale È un reato punito con l'arresto e/o l'ammenda.
DAS	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero verde 800/475633 – fax 045/8351023
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito; tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Delitto	È un reato punito con la multa o la reclusione.
Insorgenza (del sinistro)	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.



Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

CHI ASSICURIAMO

Art. 2 Assicurati

I soggetti assicurati sono il Contraente/Assicurato indicato in Polizza e il suo nucleo familiare ossia:

- le persone che risultino dal certificato di stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro;
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

Le garanzie operano inoltre a favore delle persone autorizzate dal Contraente a tenere in custodia gli animali domestici. **Le garanzie non si estendono a coloro che hanno in custodia gli animali in forma professionale.**

CHE COSA E' ASSICURATO

Art. 3 Spese ricomprese in garanzia

Che cosa è assicurato

Nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, Generali Italia assume il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- spese di assistenza in sede stragiudiziale;
- spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- spese peritali;
- spese di giustizia;
- spese processuali nel procedimento penale¹;
- spese di soccombenza liquidate a favore di controparte, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- spese conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- spese di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta in arbitrato;
- indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.



GARANZIE BASE

Art. 4 Difesa legale dell'Assicurato – proprietà, custodia e possesso di animali domestici

Che cosa è assicurato

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata, **in relazione alla proprietà, custodia e possesso di animali domestici**. La garanzia assicura la difesa legale dell'Assicurato nel caso in cui:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto fatto illecito.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile, per spese di resistenza e soccombenza². Nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata, in quanto non operante per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o per mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale;

- c) debba sostenere controversie per il risarcimento di danni agli animali domestici subiti dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi;
- d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e servizi correlati alla proprietà, custodia o possesso di animali domestici, **purché il valore in lite sia superiore a 250,00 euro**;
- e) debba presentare opposizione davanti l'autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Che cosa non è assicurato

Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Ci sono limiti di copertura

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché il valore della sanzione, al netto di oneri accessori, sia pari o superiore a 250,00 euro.

Art. 5 Consulenza legale telefonica

Che cosa è assicurato

Oltre alle garanzie sottoscritte, DAS offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica.

La presente garanzia opera:

- **nell'ambito delle materie previste all'art. 4 Difesa legale dell'Assicurato – proprietà, custodia e possesso di animali;**
- **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00** tramite numero verde 800.475.633

L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio (e ottenere consulenza legale) per:

- affrontare in modo corretto una controversia legale in copertura;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

CHE COSA NON E' ASSICURATO (esclusioni valide per tutte le Garanzie)

Art. 6 Esclusioni

Generali Italia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui l'Assicurato non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;



- b) fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
- c) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore;
- d) la materia fiscale/tributaria;
- e) materia amministrativa, ad eccezione delle garanzie previste all'art. 4 Difesa legale dell'Assicurato – proprietà, custodia e possesso di animali domestici lett. a) ed e);
- f) diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- g) controversie il cui valore in lite è inferiore a 250,00 euro, ove non sia indicato un valore superiore nelle singole garanzie;
- h) controversie con le Imprese di assicurazione;
- i) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, custodia o possesso di animali non rientranti tra gli animali domestici.

In caso di controversie tra più persone assicurate la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente.

CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO

Art. 7 Durata delle garanzie attivate

Le Garanzie attivate hanno la durata specificata in Polizza per ciascuna di esse.

Art. 8 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente. In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel Modulo Generale. **Le Garanzie attivate non possono essere oggetto di disdetta singolarmente.**

Art. 9 Dove operano le garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nel caso di opposizione a sanzioni amministrative.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è attivo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Per le Garanzie del Modulo valgono i limiti di seguito riportati.

Garanzia	Franchigia/ scoperto	Limite di indennizzo
Difesa legale dell'Assicurato – proprietà, custodia e possesso di animali domestici		Massimale indicato in Polizza

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 Insorgenza del sinistro e operatività della garanzia

Il sinistro si intende insorto quando:



- a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
- b) viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte dell'Assicurato, nei restanti casi.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, il sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

La garanzia riguarda i sinistri che insorgono:

- a) dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto, in caso di risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di controversie di natura contrattuale.

Si precisa che:

- a) in relazione al termine di aspettativa di cui al precedente punto b), nel caso la presente Garanzia ne sostituisca un'altra stipulata con Generali Italia con copertura analoga, senza soluzione di continuità, il termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la Garanzia sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ossia dal giorno in cui ha effetto questa copertura assicurativa, relativamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme nella stessa previste;
- b) la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea³ di invito a presentarsi⁴ e di accompagnamento coattivo⁵.

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte uno o più assicurati.

Art. 11 Denuncia di sinistro e scelta del legale

La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., come previsto dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164.

Per denunciare un sinistro, **l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS al numero verde 800.475.633.**

DAS raccoglie la denuncia, indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.

L'Assicurato provvede a proprie spese a regolarizzare tutta la documentazione, secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

L'Assicurato deve far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale **che esercita in una località facente parte del circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel circondario del tribunale ove ha residenza l'Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 12 Gestione del sinistro



Ricevuta la denuncia del sinistro⁶, **DAS** si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione delle controversie. In tale fase stragiudiziale DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. "Denuncia del sinistro e scelta del legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio, l'Assicurato:

- a) deve denunciare il sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste nella copertura assicurativa;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e avere ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;;
- e) non può concordare direttamente con la controparte, senza preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da DAS a seguito di verifica dell'effettiva urgenza e convenienza dell'operazione.

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 13 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, può essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

In caso di mancato accordo, l'arbitro viene nominato dal presidente del tribunale del foro competente, come previsto dalla legge.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 14 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Art. 15 Prescrizione

I diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda⁷. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.

Art. 16 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 17 Recesso in caso di sinistro

Il Contraente o Generali Italia possono recedere, con effetto per tutte le Garanzie attivate con il presente Modulo, in



conseguenza della denuncia di ogni sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il Modulo stesso, effettuata a termini di Polizza nell'ambito dell'intera durata della Garanzia. Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione;
- se è esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Il recesso può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale; pertanto la cessazione di tutte le specifiche Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito del recesso per sinistro, comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie a esse connesse attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.

¹ Articolo 535 Codice Procedura penale

² Ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile

³ art. 374 Codice di procedura penale

⁴ art. 375 Codice di procedura penale

⁵ art. 376 Codice di procedura penale

⁶ ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs 209/05

⁷ ai sensi dell'art. 2952 del codice civile



Indice



MODULO CUCCIOLO - IN AMICIZIA

PAG.

CONDIZIONI SPECIFICHE

1

Art. 1 Definizioni

1

CHI ASSICURIAMO

1

Art. 2 Assicurati

1

PER QUALI DANNI ASSICURIAMO

1

GARANZIE BASE

1

Art. 3 Responsabilità Civile animali in famiglia

1

Art. 4 Responsabilità civile del custode temporaneo

2

Art. 5 Partecipazione dell'animale a manifestazioni

2

Art. 6 Danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di sinistro causato dall'animale

3

Art. 7 Percorso formativo di rieducazione di cani

3

COSA NON E' ASSICURATO (ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE)

3

Art. 8 Persone non considerate terzi

3

Art. 9 Esclusioni

3

CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO

3

Art. 10 Durata delle garanzie attivate

3

Art. 11 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

4

Art. 12 Estensione territoriale

4

Art. 13 Massimale in Polizza

4

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	4
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	4
<i>Art. 14 Obblighi in caso di sinistro</i>	4
<i>Art. 15 Gestione della vertenza di danno e spese legali</i>	5
<i>Art. 16 Recesso in caso di sinistro</i>	5



MODULO CUCCIOLO - IN AGILITA'	PAG.
CONDIZIONI SPECIFICHE	6
<i>Art. 1 Definizioni</i>	6
COSA ASSICURIAMO	6
<i>Art. 2 Animali assicurati</i>	6
PER QUALI DANNI ASSICURIAMO	6
GARANZIE BASE	6
<i>Art. 3 Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia</i>	6
<i>Art. 3.1 Rimborso spese per intervento chirurgico</i>	7
<i>Art. 3.2 Rimborso spese pre e post intervento chirurgico</i>	7
<i>Art. 4 Rimborso spese veterinarie in viaggio</i>	7
<i>Art. 5 Spese conseguenti al decesso dell'animale</i>	7
COSA NON E' ASSICURATO (ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE)	7
<i>Art. 6 Esclusioni</i>	8
CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO (CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE)	8
<i>Art. 7 Durata delle garanzie attivate</i>	8
<i>Art. 8 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate</i>	8
<i>Art. 9 Decorrenza della garanzia – Periodo di carenza</i>	9
<i>Art. 10 Validità delle garanzie</i>	9
<i>Art. 11 Diritto di visita dell'animale</i>	9
<i>Art. 12 Cura dell'animale</i>	9
<i>Art. 13 Validità territoriale</i>	9
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	9
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	10
<i>Art. 14 Obblighi in caso di sinistro</i>	10
<i>Art. 15 Liquidazione del danno – Controversie</i>	10
<i>Art. 16 Pagamento dell'indennità - Diritto di surrogazione</i>	10
<i>Art. 17 Recesso in caso di sinistro</i>	11



MODULO CUCCIOLO - IN ACCORDO	PAG.
CONDIZIONI SPECIFICHE	12
<i>Art. 1 Definizioni</i>	12
CHI ASSICURIAMO	13
<i>Art. 2 Assicurati</i>	13
CHE COSA E' ASSICURATO	13
<i>Art. 3 Spese ricomprese in garanzia</i>	13

GARANZIE BASE	13
<i>Art. 4 Difesa legale dell'Assicurato – proprietà, custodia e possesso di animali domestici</i>	14
<i>Art. 5 Consulenza legale telefonica</i>	14
CHE COSA NON E' ASSICURATO (esclusioni valide per tutte le Garanzie)	14
<i>Art. 6 Esclusioni</i>	14
CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO	15
<i>Art. 7 Durata delle garanzie attivate</i>	15
<i>Art. 8 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate</i>	15
<i>Art. 9 Dove operano le garanzie</i>	15
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	15
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	15
<i>Art. 10 Insorgenza del sinistro e operatività della garanzia</i>	15
<i>Art. 11 Denuncia di sinistro e scelta del legale</i>	16
<i>Art. 12 Gestione del sinistro</i>	16
<i>Art. 13 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato</i>	17
<i>Art. 14 Recupero di somme</i>	17
<i>Art. 15 Prescrizione</i>	17
<i>Art. 16 Esonero di responsabilità</i>	17
<i>Art. 17 Recesso in caso di sinistro</i>	17



generali.it